

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 10 settembre 1982, n. 46.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1982.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

A norma dell'art. 21 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 il saldo finanziario, il fondo iniziale di cassa e gli stanziamenti attivi e passivi in conto residui, iscritti in via presuntiva nel bilancio di previsione dell'esercizio 1982, sono aggiornati negli ammontari singoli e complessivi indicati nella allegata tabella «A» in base alle risultanze accertate alla chiusura dell'esercizio 1981.

Art. 2

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1982 sono apportate le variazioni in termini di competenza di cui all'allegata tabella «B», dalla quale le entrate e le spese risultano complessivamente aumentate degli importi sottoindicati:

Entrate		
In aumento:		317.454.015.425
Spese		
In aumento:	1.949.393.415.425	
In diminuzione:	1.633.535.400.000	315.858.015.425
Differenza mantenuta a copertura dei fondi globali 1981 da utilizzare nel corso del 1982		1.596.000.000

Art. 3

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1982 sono apportate le variazioni in termini di cassa di cui all'allegata tabella «C», dalla quale le riscossioni e i pagamenti risultano ambedue complessivamente aumentati di lire 2.094.847.411.873.

Art. 4

Al bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984, approvato con l'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 4, sono apportate le seguenti variazioni in milioni di lire:

Entrate	1982	1983	1984
In aumento:	317.454	124.427	81.960
Spese			
In aumento:	1.949.393	163.427	130.960
In diminuzione:	1.633.535	39.000	49.000
	315.858	124.427	81.960

Per copertura fondi globali 1981 non ancora utilizzati

1.596

317.454

Art. 5

La decorrenza della spesa pluriennale di L. 1.200.000.000 annue dal 1980 al 1999, per contributi in annualità per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice autorizzata con la legge regionale 14 marzo 1980, n. 14, art. 1, è differita dall'esercizio 1980 all'esercizio 1981.

La decorrenza della spesa pluriennale di L. 1.500.000.000 dal 1981 al 2000, per la prosecuzione dello stesso intervento di cui al comma precedente autorizzata con la legge regionale 20 marzo 1981, n. 9, art. 1, è differita dall'esercizio 1981 all'esercizio 1982.

Art. 6

La denominazione del cap. 101010001 viene sostituita dalla seguente «Gestione spese correnti del fondo sanitario regionale. Quota parte da erogare direttamente dalla Regione».

E' istituito il cap. 101010006 con la seguente denominazione «Gestione spese correnti fondo sanitario regionale. Quota parte da erogare alle Uussll tramite versamento nel c/c infruttifero presso tesoreria centrale Stato (art. 35, IV e V comma, legge n. 119/1981)» con lo stanziamento nell'importo indicato nell'allegata tabella «B».

Art. 7

E' approvata la deliberazione n. 46 del 21 maggio 1982 della latteria didattica «Pietro Marconi» di Thiene relativa all'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1982 (Allegato n. 2).

E' approvata la deliberazione n. 129 del 10 maggio 1982 dell'Istituto regionale per le ville venete, relativa all'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1982 (allegato n. 3).

E' approvata la deliberazione n. 38 del 26 aprile 1982 dell'Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto, relativa all'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1982 (Allegato n. 4).

Art. 8

E' approvato l'allegato bilancio di previsione per l'esercizio 1982 dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (Esav) nelle risultanze di entrata e di spesa sotto indicate:

	Competenza	Cassa
Attività di sviluppo	72.315.000.000	65.608.508.990
Gestioni speciali	950.000.000	1.413.080.482
Totale	73.265.000.000	67.021.589.472

E' approvata la deliberazione dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto n. 124/C/82 in data 12 maggio 1982, avente per oggetto «Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1982, I provvedimento» (Allegato n. 6 a).

E' approvata la deliberazione dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto n. 203/C/82 in data 30 giugno 1982,

avente per oggetto «Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1982 (Allegato n. 6 b).

E' approvata la deliberazione dell'Ente di sviluppo Agricolo del Veneto n. 212/C/82 in data 21 luglio 1982, avente per oggetto «Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1982, II provvedimento» (Allegato n. 6 c).

Per effetto delle deliberazioni di cui ai precedenti commi le risultanze di entrata e di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1982, sia in competenza che in cassa, ascendono rispettivamente a L. 74.472.500.000 e a L. 68.229.089.472.

Art. 9

Per l'anno 1982 l'Esav è autorizzato a concedere la propria fidejussione sulle operazioni previste dall'art. 25 del provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali di spesa nei diversi settori di intervento sino a un importo massimo di L. 21.000.000.000, di cui lire 14.000.000.000 per operazioni di credito agrario di miglioramento e di L. 7.000.000.000 per operazioni di credito agrario di esercizio, in linea capitale.

La garanzia è prestata entro i limiti sottospecificati della perdita per capitale e interessi accertata a norma del secondo comma dell'art. 25 della legge sopracitata, per le seguenti operazioni di credito agrario:

1. Mutui agrari di miglioramento: 80 per cento
2. Prestiti agrari di conduzioni: 80 per cento
3. Prestiti agrari di dotazione: 70 per cento
4. Prestiti agrari per acquisto di cose utili alle aziende dei soci: 100 per cento
5. Prestiti agrari per anticipazioni ai soci: 80 per cento

Art. 10

L'ammontare complessivo dei mutui autorizzato per L. 55.458.500.000 dall'art. 12 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 4 «Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1982 e bilancio pluriennale 1982-84» è elevato a L. 67.458.500.000 per garantire la copertura finanziaria alla maggiore spesa di L. 12.000.000.000 autorizzata sul capitolo 19121 «Costruzione, acquisto e sistemazione di edifici adibiti a uffici regionali» relativamente all'esercizio finanziario 1982.

La maggiore spesa annua per il pagamento della rata d'ammortamento del mutuo integrativo di lire 12.000.000.000, determinata con riferimento a un tasso annuo del 20 per cento per 20 annualità di ammortamento in L. 2.470.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1983, fa carico agli appositi accantonamenti previsti sulla categoria VII, del titolo XIX della spesa del bilancio pluriennale 1982-1984.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 10 settembre 1982

Bernini